

**FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI PEDIATRI
DI ROMA E PROVINCIA**

FIMP – ROMA

STATUTO

TITOLO I – *COSTITUZIONE - SEDE - DURATA*

Art. 1

E' costituita un'associazione denominata "Federazione Italiana Medici Pediatri di Roma e Provincia" (Fimp Roma) operante nel rispetto delle norme vigenti in materia.

L'associazione ha sede in Roma, via Carlo Bartolomeo Piazza n. 30. Con delibera degli organi competenti possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale ed in particolare sul territorio di Roma e Provincia sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.

L'associazione ha durata fino al 2050. Tale termine può essere prorogato con delibera dell'Assemblea anche prima della scadenza.

TITOLO II - *SCOPI E PRINCIPI*

Art. 2

La FIMP-ROMA ha carattere di sindacato libero, apartitico e senza scopo di lucro; può aderire ad altri sindacati e/o Federazioni. Aderisce alla F.I.M.P. (Federazione Italiana Medici Pediatri). Ha precipuamente il compito di: a) assicurare unità di indirizzo sindacale, garantire la tutela degli interessi professionali, morali, giuridici, economici, previdenziali ed assistenziali degli aderenti; b)

esercitare il confronto con le parti politiche e sociali anche locali allo scopo di migliorare l'organizzazione sanitaria per quanto attiene alla tutela della salute dell'infanzia e dell'età evolutiva; c) promuovere ed appoggiare tutte le iniziative scientifiche e culturali tendenti ad una maggiore qualificazione dei pediatri; d) rappresentare i medici aderenti nei confronti di tutte le Autorità pubbliche e private; e) ha facoltà di intraprendere azioni sindacali anche locali; f) incentivare ogni attività nel campo medico, culturale e sociale diretta a favorire l'educazione morale e civile delle coscienze per la tutela dei diritti dell'uomo e del cittadino, attraverso la promozione di incontri, dibattiti e convegni, organizzando riunioni e mostre e favorendo la creazione di gruppi di volontariato.

L'associazione può esprimersi anche attraverso l'attività editoriale in genere ed utilizzare qualsiasi tipo di supporto, cartaceo-magnetico-ottico-telematico avvalendosi di tutte le innovazioni e servizi attinenti anche al settore informatico, anche attraverso la creazione di un sito Web, per la realizzazione delle finalità proprie dell'associazione.

Per l'attività editoriale l'associazione potrà avvalersi dell'opera anche retribuita di società e professionisti esterni; potrà, altresì, ricercare pubblicità per la copertura delle spese anche delegando tale ricerca a terzi.

L'iscrizione al Sindacato è individuale e aperta a tutti i medici Pediatri convenzionati con il S.S.N.(ai neo-specialisti in Pediatria ed agli specializzandi).

Possono mantenere l'iscrizione al Sindacato gli iscritti che per pensionamento cessano l'attività di medico di Pediatria di libera scelta. Per tali medici la quota di iscrizione è ridotta e forfettaria ed è stabilita dall'Assemblea Generale ogni tre anni. Essi mantengono tutti i diritti di elettorato attivo e passivo previsti dallo Statuto.

Art. 3

L'Associazione non ha fini di lucro e rispetta i seguenti dettami:

- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo diversa disposizione di legge;
- l'obbligo di impiegare utili ed avanzi di gestione per le attività istituzionali e per quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4

L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie dei propri aderenti. Potrà, ove necessario avvalersi anche della collaborazione di volontari o specifici professionisti esterni all'Associazione.

TITOLO III – PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 5

Il patrimonio è costituito:

- dai beni mobili, mobili registrati, immobili che l'Associazione dovesse acquistare;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

I beni appartenenti all'Associazione sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali ordinarie e straordinarie; la quota d'iscrizione viene stabilita dal Consiglio direttivo;
- dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- dai proventi derivanti da attività connesse, anche produttive, eventualmente poste in essere;
- da contributi esterni a qualunque titolo, tanto liberali che su progetti;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro, donazioni ed accettare con beneficio d'inventario; i lasciti testamentari sono accettati in armonia con le finalità statuarie dell'ente. Il Segretario attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Art. 6

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Tesoriere predispone entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo e la relativa relazione. Il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica, deve essere altresì sottoposto alla valutazione ed approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile di ogni anno. Al termine dell'esercizio il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce.

Art. 7

L'Associazione ha facoltà di ottenere finanziamenti a titolo infruttifero dai Soci e da terzi.

TITOLO IV - *ORGANI*

Art. 8

Sono Organi dell'associazione:

1. l'Assemblea Generale;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Segretario;
4. la Segreteria;
5. il Collegio dei Revisori del Conti;
6. il Collegio dei Proviviri;

7. il Comitato Territoriale di ASL;
8. il Comitato Territoriale di Distretto;
9. il Comitato Scientifico;
10. il Centro Studi.

TITOLO V - L'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 9

L'Assemblea Generale degli iscritti è convocata dal Segretario in seduta ordinaria una volta all'anno.

La convocazione dell'Assemblea sarà fatta a mezzo di avviso senza alcuna formalità di spedizione.

La convocazione deve essere fatta almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea corredata del relativo ordine del giorno.

In seduta straordinaria è convocata dal Segretario su sua iniziativa, o su richiesta motivata di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o di almeno un terzo degli iscritti.

- L'Assemblea Generale è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è presieduta dal Segretario dell'Associazione; si riunisce su convocazione del Segretario. I soci sono convocati in Assemblea almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno.
- L'Assemblea può essere svolta e tenuta anche fuori della sede sociale.

- L'Assemblea deve essere convocata successivamente alla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
- L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, sulle modifiche dell'Atto costitutivo e Statuto, e su ogni materia demandata all'Assemblea da legge o Statuto.
- L'Assemblea elegge il Segretario, i membri elettivi del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e i Membri del Collegio dei Probiviri.
- Determina la misura del contributo sociale.
- L'Assemblea formula e può deliberare eventuali modifiche allo Statuto con le modalità previste.

Art. 10

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

Art. 11

Spetta al Segretario, che presiede l'Assemblea, constatare la regolarità ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario all'uopo nominato dal Presidente.

Art. 12

Le Assemblee validamente costituite deliberano con la maggioranza prevista dall'art. 21 c.c. Ad ogni buon conto l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Gli iscritti partecipano economicamente alla vita del Sindacato versando le quote stabilite dall'Assemblea Generale, che vengono quantificate, salve successive modifiche ed integrazioni, in euro 20,66 che vengono direttamente versate dalle AUSL, territorialmente competenti, all'associazione su espressa autorizzazione del singolo iscritto o personalmente dagli associati a mezzo bonifico bancario o presso la sede dell'Associazione.

Art. 13

L'Assemblea elettiva è convocata dal Segretario almeno dieci giorni prima della data di effettuazione.

Art. 14

Gli iscritti al Sindacato da almeno 15 giorni, in regola con il versamento delle quote sociali, sono elettori ed eleggibili.

L'Assemblea elegge:

1. Il Segretario ed i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, i membri del Collegio dei Probiviri
2. L'elezione del Segretario, del Consiglio Direttivo, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, e dei membri del Collegio dei Probiviri avviene a scrutinio segreto a liste contrapposte (se presenti più liste), a scheda unica. Coloro che intendono presentare una propria lista devono depositare la stessa, sottoscritta da almeno tutti i componenti la lista medesima, almeno cinque giorni prima dalla data fissata per l'elezioni e, comunque entro le ore 13,00 di tale ultimo giorno, presso la sede dell'associazione. Tali liste devono contenere ognuna un numero di candidati pari al numero massimo dei componenti elettivi. Per quanto riguarda l'elezione del Segretario e del Consiglio Direttivo la lista deve già indicare, agli elettori, il nominativo del candidato segretario.

- La votazione avviene con due apposite e distinte schede:

- una per l'elezione del Segretario e dei sei membri del Consiglio Direttivo.

Ciascun elettore può esprimere su detta scheda la propria preferenza votando sia la lista che il candidato segretario. L'indicazione della preferenza sulla lista o su uno dei candidati ivi indicato è utile anche per il candidato segretario, come pure l'indicazione della preferenza sul nome del candidato segretario è utile anche per la lista e, quindi, per tutti i candidati ivi indicati.

Sono dichiarati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voto è eletto il più anziano per anzianità di convenzione con il SSN per la Pediatria di Libera Scelta. L'elezione è valida se il numero degli elettori non è inferiore al numero degli eletti.

- Una per l'elezione dei tre membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Revisore Supplente e per l'elezione del Collegio dei Probiviri. Su detta scheda potranno essere espresse tre preferenze per i Probiviri, tre preferenze per i Revisori dei Conti ed una per il Revisore dei Conti supplente.

Sono dichiarati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voto è eletto il più anziano per anzianità di convenzione con il SSN per la Pediatria di Libera Scelta. L'elezione è valida se il numero degli elettori non è inferiore al numero degli eletti.

Nel caso di non accettazione della carica, di dimissioni, di decadenza o di vacanza definitiva, subentra nella carica il primo dei non eletti. In caso di parità di voto subentra il più anziano per anzianità di convenzione con il SSN per la Pediatria di Libera Scelta.

TITOLO VI - *IL CONSIGLIO DIRETTIVO*

Art. 15

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- il Segretario;
- i sei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno

- due Vicesegretari;
- un Tesoriere.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto dal Segretario e dai sei Consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni, rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede, alla prima riunione, alla sua sostituzione cooptando il primo dei soci non eletti fino alla prima Assemblea annuale. In caso di parità di voto è cooptato il più anziano per anzianità di convenzione con il SSN per la Pediatria di Libera Scelta.

Art. 16

Il Consiglio nomina nel proprio seno due Vicesegretari ed un Tesoriere. Eventuali compensi da corrispondere agli amministratori ed ai possibili revisori sono determinati dall'Assemblea dei Soci.

Art. 17

Al Segretario spetta la legale rappresentanza dell'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa.

Il Segretario presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori; sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Associazione.

Art. 18

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Segretario lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al rendiconto economico e finanziario, consuntivo e preventivo, all'amministrazione della quota sociale e per stabilire l'entrata dei soci nell'Associazione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio. Ciascun partecipante può esprimere un solo voto. Sono ammesse le assenze, se giustificate, dei membri del Consiglio Direttivo.

Nel caso di tre assenze non giustificate e dopo richiamo, il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi dei presenti, può dichiarare la decadenza di uno dei suoi membri, che sarà sostituito nella prima Assemblea Straordinaria.

Art. 19

Il Consiglio è presieduto dal Segretario, in sua assenza dal Vicesegretario più anziano anagraficamente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Segretario e da uno dei vicesegretari presenti o in assenza da uno dei consiglieri presenti. Il Consiglio è convocato con avviso, privo di qualsivoglia formalità, contenente l'ordine del giorno, da far pervenire con qualsiasi mezzo a tutti i consiglieri, a cura del Segretario, almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

Art. 20

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni; svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea.

Il Consiglio procede pure alla presentazione all'Assemblea dei bilanci preventivi e consuntivi; alla assunzione di eventuali dipendenti determinandone la retribuzione, compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, che propone alla approvazione dell'Assemblea, e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 21

Il Segretario, ed in sua assenza il vicesegretario più anziano, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica di questo alla prima riunione.

Art. 22

Sono compiti del Consiglio Direttivo oltre quelli in precedenza indicati:

1. fissare i programmi e determinare gli indirizzi generali di azione per il raggiungimento degli scopi indicati dall'Assemblea Generale;
2. eleggere a maggioranza semplice la Segreteria;
3. eleggere a maggioranza i rappresentanti responsabili di specifici settori (centro studi, comitato scientifico)
4. deliberare stanziamenti economici straordinari in caso di necessità;
5. nominare i Membri dei Comitati di ASL (ex art. 11 DPR 272/00);
6. nominare i Membri di diritto dell'Ufficio di Coordinamento delle attività distrettuali (ex art. 14 bis DPR 272/00);
7. decidere circa il rimborso delle spese ed eventuali indennità compatibilmente alle esigenze di bilancio;
8. curare l'informazione della categoria anche attraverso l'attività di editrice degli organi di stampa periodici ufficiali della Sezione Provinciale, dei quali potranno essere pubblicati supplementi a seconda delle esigenze;
9. curare l'informazione della categoria anche attraverso il sito della Fimp Roma www.fimproma.org di proprietà della FIMP Roma;

10. acquisire partecipazioni anche di controllo in società di capitali ed altri valori mobiliari.

Effettuare immobilizzazioni finanziarie anche attraverso investimenti in titoli ed obbligazioni.

Art. 23

Dopo l'elezione dei membri del nuovo Consiglio Direttivo, il Segretario neo eletto convoca il Consiglio stesso per l'elezione delle cariche statutarie.

La prima convocazione deve avvenire entro 15 giorni e la seconda non oltre i 20 giorni.

Art. 24

Fanno parte del Consiglio Direttivo eventuali membri cooptati e coloro che hanno fatto parte del Consiglio per almeno cinque anni prima dell'approvazione del presente statuto ed ancora iscritti al Sindacato.

Ogni partecipante al Consiglio Direttivo può esprimere un solo voto.

TITOLO VII - *IL SEGRETARIO – IL TESORIERE*

Art. 25

Il Segretario, indicato come capolista, viene eletto dall'Assemblea degli iscritti.

Il Segretario assume nella sua persona la rappresentanza e la responsabilità legale dell'associazione, coordina l'attività del Consiglio Direttivo e svolge tutti gli atti demandatigli dal presente Statuto

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Segreteria. Convoca e presiede personalmente l'Assemblea Generale.

Il Segretario è garante dello Statuto e coordina i rapporti con le altre Organizzazioni Sindacali, ivi compresa quella cui l'Associazione aderisce. Coordina i rapporti con gli Ordini dei Medici, con le Associazioni culturali, con i pubblici poteri e con le forze politiche e sociali.

Nomina e revoca il responsabile del Comitato Scientifico e del Centro Studi.

In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni sono supplite dal Vice Segretario anziano che in caso di vacanza definitiva provvede alla convocazione di un'Assemblea Elettiva suppletiva.

Ha facoltà di nominare un suo segretario.

È coadiuvato dai Vice Segretari, cui può delegare compiti specifici.

Il Segretario può, comunque, delegare ai membri del Consiglio o a qualunque socio compiti specifici.

Il Segretario allo scopo di realizzare il fine dell'Associazione si adopererà per:

Intraprendere tutte le azioni di raccolta fondi e propaganda necessarie al raggiungimento del fine sociale.

Stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi tipo, con le strutture pubbliche, con professionisti e/o Società.

Potrà, ove necessario, avvalersi anche della collaborazione di professionisti e/o Società esterni all'Associazione.

Art. 26

Il Tesoriere è il responsabile della Cassa e raccoglie i contributi sindacali dagli iscritti. Provvede ai versamenti, alle spese ed spese documentate delle eventuali sezioni periferiche, preventivamente approvate dal Consiglio. Predisponde il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea.

TITOLO VIII L'ASSEMBLEA TERRITORIALE DI ASL E DI DISTRETTO

I COMITATI TERRITORIALI DI ASL E DI DISTRETTO

II COMITATO SCIENTIFICO

II CENTRO STUDI

Art. 27

Fanno parte dell'Assemblea Territoriale di ASL e di Distretto tutti i medici iscritti alla Fimp Roma nel rispetto della loro sede lavorativa.

L'Assemblea viene convocata dal Segretario.

Art. 28

Il Comitato Territoriale di ASL è composto dai membri dei Comitati di ASL (ex art. 11 DPR 272/00).

Il Comitato Territoriale di Distretto è composto dai membri eletti (iscritti FIMP – Roma) e dai membri di diritto indicati dalla FIMP Roma nei Distretti (ex art14 bis DPR 272/00).

I Comitati Territoriali sono convocati dal Segretario.

Fanno parte di diritto, con pieni poteri, dei Comitati Territoriali di ASL e di Distretto:

1. il Segretario;
2. i membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea Generale direttamente incaricati dal Segretario.

Art. 29

Il Comitato Scientifico ha come scopo l'ottimizzazione delle risorse umane in relazione ai piani formativi specifici collegati ad obiettivi della pediatria di famiglia. Sono membri di diritto del Comitato Scientifico il Segretario ed i membri del Consiglio Direttivo. Possono far parte del Comitato Scientifico i soci e i non soci che ne facciano espressa richiesta. Il Consiglio Direttivo valuta a suo insindacabile giudizio le richieste formulate. Il Segretario nomina e revoca, tra i membri, il responsabile del Comitato il quale indica i membri dello staff operativo.

Art. 30

Il Centro Studi cura l'organizzazione e l'attuazione di progetti di ricerca su temi sindacali e culturali. Sono membri di diritto del Centro Studi il Segretario ed i membri del Consiglio Direttivo. Il Segretario nomina e revoca, tra i membri, il responsabile del Centro Studi il quale indica i membri dello staff operativo.

TITOLO IX - I REVISORI DEI CONTI

Art. 31

I Revisori dei Conti, nel numero di tre più un supplente, sono eletti dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto contemporaneamente al Consiglio Direttivo.

È compito dei Revisori dei Conti l'esame dei documenti contabili e la verifica della legittimità delle spese sostenute, verificano la consistenza di cassa ed hanno diritto di esaminare qualsiasi documento amministrativo contabile relativo alla gestione.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'ambito dell'associazione.

I membri eletti nel Collegio dei Revisori dei Conti eleggono un Presidente con scrutinio segreto.

TITOLO X - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 32

Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto contemporaneamente al Consiglio Direttivo, è composto da tre membri con funzione arbitrale e disciplinare nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo, dei Coordinatori di ASL, dei Consiglieri di Distretto e degli iscritti; sono i tutori dell'osservanza dello Statuto.

La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'ambito dell'associazione e richiede il compimento del cinquantesimo anno di età.

I membri eletti nel Collegio dei Probiviri eleggono un Presidente con scrutinio segreto.

TITOLO XI - LO STATUTO

Art. 33

Il presente Statuto è approvato a maggioranza dell'Assemblea Generale.

Ogni variazione dello stesso deve essere approvata dall'Assemblea e solo qualora la variazione sia posta all'ordine del giorno della convocazione.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le regole e le norme vigenti in materia.

TITOLO XII SCIoglimento

Art. 34

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. All'atto dello scioglimento è fatto obbligo alla Associazione di devolvere il patrimonio residuo in favore di altre Associazioni o Organizzazioni con finalità analoghe, non lucrative di utilità sociale o pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO XIII CONTROVERSIE

Art. 35

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci, tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre Probiviri eletti dall'Assemblea per la durata di un triennio; essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 36

Per ogni controversia giudiziaria si elegge come competente il Foro di Roma.

TITOLO XIV TRATTAMENTO DATI PERSONALI legge n. 675/1996

Art. 37

Tutti gli iscritti o tutti coloro che sono stati iscritti all'associazione accettano, con la semplice iscrizione all'Associazione medesima, il trattamento dei propri dati personali da parte dell'Associazione nel rispetto della legge n. 675/96. In particolare gli associati consentono espressamente all'Associazione e per essa al suo legale rappresentante l'utilizzo, la comunicazione e la diffusione dei propri dati personali anche mediante cessione degli stessi a terzi estranei all'associazione. Il consenso al trattamento dei dati personali viene espresso dall'associato con la

sottoscrizione della richiesta di iscrizione e con la conseguente accettazione dello statuto. L'associato può accedere ai propri dati in qualsiasi momento ed esercitare direttamente i diritti di cui all'art. 13, legge n. 675/96. Responsabile del trattamento dei dati personali è l'associazione stessa, che ha sede a Roma - Via Carlo Bartolomeo Piazza n. 30. L'associato può sempre recedere dal consenso prestato inviando lettera A.R. all'Associazione.

NORMA TRANSITORIA N. 1

Con l'approvazione del presente statuto da parte dell'assemblea si stabilisce che, per questione di continuità e di transitorietà, viene prorogato di diritto per il primo triennio sia l'attuale Consiglio Direttivo, sia l'attuale Segretario.

Roma, lì